



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/11/2005

=====

ADDI' 08/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIGUNTA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPII	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Tutti Presenti

DELIBERAZIONE 947

Oggetto:

Programma comunitario PHARE TWINNING. Approvazione convenzione in partenariato tra la Regione Lazio, il FORMEZ e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Basilicata ed Emilia Romagna per l'attuazione progetto BG C3/IB-SPP-02 in Bulgaria.



947 9 NOV. 2005

lu

OGGETTO: Programma comunitario PHARE TWINNING. Approvazione convenzione in partenariato tra la Regione Lazio, il FORMEZ e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Basilicata ed Emilia Romagna per l'attuazione progetto BG 03/IB-SPP-02 in Bulgaria.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DEL VICE PRESIDENTE ALLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO; *Alm*

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modifiche;

VISTO il programma Phare, istituito con Regolamento CEE del Consiglio n.3906 del 18.12.1989 e successive modifiche, ed il Regolamento CEE del Consiglio n.622 del 16.03.1998, relativo all'assistenza in favore degli Stati candidati all'adesione all'Unione Europea, che prevedono l'assistenza agli stessi Paesi dell'Europa centrale ed orientale, ed in particolare la realizzazione di progetti di gemellaggio - finanziati dal suddetto programma - finalizzati all'adeguamento alle normative ed agli standard comunitari delle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito del programma Phare per l'anno 2003, è stato pubblicato un bando congiunto (riferimenti: BG 03/IB-SPP 01, BG 03/IB-SPP-02, BG03/IB FI-03) per l'attuazione in Bulgaria di tre progetti di gemellaggio, finalizzati rispettivamente:

- alla creazione di un sistema coerente per l'utilizzo dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione in Bulgaria per la futura Autorità di Gestione del QCS e per la Unica Autorità di Pagamento per i Fondi Strutturali e per il Fondo di Coesione;
- alla preparazione delle strutture centrali e regionali del Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Lavori Pubblici per la gestione di programmi e progetti FESR;
- al rafforzamento della capacità del Ministero dell'Economia per la gestione del Programma Operativo "Sviluppo della competitività dell'economia bulgara attraverso i Fondi strutturali europei;

CHE il Consorzio costituito da Regno Unito, Italia e Irlanda ha presentato un'offerta congiunta per l'aggiudicazione dei richiamati progetti di gemellaggio;

CHE la proposta congiunta di Regno Unito, Italia e Irlanda ha riscontrato il favorevole apprezzamento delle autorità bulgare che hanno scelto di affidare al Consorzio menzionato i progetti di gemellaggio BG 03/IB-SPP 01 e BG 03/IB-SPP-02 invitandolo a formalizzare, per ciascuno di essi, una proposta esecutiva dettagliata,

CHE nel rispetto delle disposizioni del Manuale Phare, sono stati siglati due Consortium Agreement tra Italia - FORMEZ e Regno Unito-Ufficio del Vice Primo Ministro- che disciplinano i termini e le modalità di cooperazione tra i citati Stati per l'implementazione dei progetti BG 03/IB-SPP 01 e BG 03/IB-SPP-02;

CONSIDERATO CHE, con nota prot. n.88575 del 26.09.2003 indirizzata al FORMEZ, il Direttore Regionale Attività Produttive ha manifestato l'interesse della Regione Lazio ad essere candidata quale ente attuatore del progetto identificato con il CRIS number BG 2003/004-937.10.02 denominato "Preparing Ministry of Regional Development and Public Works central and regional structures for managing future ERDF type programs and projects" in associazione con il Formez - Centro Formazione e Studi,

CHE, oltre alla Regione Lazio, anche la Regione Basilicata, la Regione Emilia Romagna e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno manifestato il loro interesse a partecipare ai



947 = 8 NOV. 2005 *Mer*

progetti BG 03/IB-SPP 01 e BG 03/IB-SPP-02, sia direttamente che tramite i rispettivi Mandated Body, Sviluppo Italia Basilicata, Ervet e Informest;

CHIE la controparte bulgara ha ritenuto di affidare la responsabilità del Progetto Twinning Bulgaria BG 03/IB-SPP-02 all'Italia, rappresentata da FORMEZ, - quale Agenzia operativa del Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Ente accreditato come Mandated Body;

CONSIDERATO CHE con nota 08/09/2005 n.12568 del FORMEZ, acquisita agli atti con prot. n.119122/3c/01 del 9/09/2005, la Dott.ssa Saveria Spezzano, Responsabile del Progetto Twinning Bulgaria BG 03/IB-SPP-02, ha trasmesso alla Regione Lazio - Assessorato Attività Produttive la Convenzione tra i Partners, già firmata da Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Basilicata e Regione Emilia Romagna;

CHE la suddetta Convenzione, allegata al presente atto di cui è parte integrante, regola i rapporti tra le Parti con riferimento sia alla diversa partecipazione di ciascuna di esse alle attività del progetto, sia alla distribuzione delle risorse finanziarie che deriveranno dal progetto stesso a titolo di *project management costs* (costi di gestione del progetto);

RITENUTO di partecipare in partenariato con il Formez e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Basilicata ed Emilia Romagna all'attuazione del Progetto Twinning Bulgaria BG 03/IB-SPP-02;

RITENUTO, altresì, di approvare la Convenzione, allegata al presente atto di cui è parte integrante, con il Formez e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Basilicata ed Emilia Romagna;

DELIBERA

1. di partecipare in partenariato con il Formez e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Basilicata ed Emilia Romagna all'attuazione del Progetto Twinning Bulgaria BG 03/IB-SPP-02;
2. di approvare la Convenzione, allegata al presente atto, di cui è parte integrante, con il Formez e le Regioni Friuli Venezia Giulia, Basilicata ed Emilia Romagna che regola i rapporti tra le Parti con riferimento sia alla diversa partecipazione di ciascuna di esse alle attività del Progetto Twinning Bulgaria BG 03/IB-SPP-02, sia alla distribuzione delle risorse finanziarie che deriveranno dal progetto stesso a titolo di *project management costs*.

Il Progetto Twinning Bulgaria BG 03/IB-SPP-02 è interamente finanziato dalla Unione Europea e non comporta impegni di spesa per la Regione Lazio.



convenzione.zip



scheda.doc



Relazione alla
Deliberazione di Giunta

15 NOV. 2005

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



REP. N.

CONVENZIONE TRA:

IL FORMEZ – CENTRO DI FORMAZIONE STUDI

(C.F. 80048080636)

rappresentato da Carlo Flamment, nato a Roma il 21 gennaio 1955,
Presidente e rappresentante legale, domiciliato ai fini della presente
Convenzione in Via Salaria, 229 – 00199 Roma

LA REGIONE BASILICATA

(C.F. 80002950766)

rappresentata da Maria Teresa Lavieri nata a Potenza il 05.10.1957,
Dirigente Generale del Dipartimento, Presidenza della Giunta
Regionale, domiciliato per la carica ed ai fini della presente
Convenzione presso la sede della Regione Basilicata, Via Anzio – 85100,
Potenza

LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

(C.F. 80062590379)

rappresentata da Bruno Molinari nato a Castel San Giovanni (PC) il 24
marzo 1947, Direttore Generale Programmi e Intese, Relazioni europee
e Cooperazione Internazionale, domiciliato ai fini della presente
convenzione presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo
Moro, 52 - 40127 Bologna.



gr.

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

▪ (C.F. 800149303227)

rappresentata da Eugenio Ambrosi nato a Riccione (RM) il 28 gennaio 1951, Direttore del Servizio Autonomo per i Rapporti Internazionali e l'integrazione europea, domiciliato ai fini della presente Convenzione in Piazza Oberdan, 5 - 34121, Trieste

LA REGIONE LAZIO

(C. F. 80143490581)

rappresentata da Sirio Fiorani nato a Frontone (PU) il 09 dicembre 1942, Direttore dell'Arca Coordinamento Legislativo e Relazioni Istituzionali dell'Assessorato Attività Produttive, domiciliato per la carica ed ai fini della presente Convenzione presso la sede della Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00147 Roma

PREMESSO

- che il programma Phare, istituito con Reg. CEE del Consiglio n. 3906 del 18.12.1989 e successive modifiche, ed il Reg. CEE del Consiglio n. 622 del 16.03.1998, relativo all'assistenza in favore degli Stati candidati all'adesione all'Unione Europea, prevedono l'assistenza agli stessi paesi dell'Europa centrale e orientale, ed in particolare la realizzazione di progetti di gemellaggio - finanziati dal suddetto programma - finalizzati all'adeguamento alle normative ed agli standard comunitari delle Pubbliche Amministrazioni;
- che nell'ambito del programma Phare per l'anno 2003, è stato pubblicato un bando congiunto (riferimenti: BG 03/IB-SPP 01, BG 03/IB-SPP-02, BG 03/IB -FI-03) per l'attuazione in Bulgaria di tre progetti di gemellaggio, finalizzati rispettivamente:



- alla creazione di un sistema coerente per l'utilizzo dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione in Bulgaria per la futura Autorità di Gestione del QCS e per la Unica Autorità di Pagamento per i Fondi Strutturali e per il Fondo di Coesione;

- alla preparazione delle strutture centrali e regionali del Ministero dello Sviluppo Regionale e dei Lavori Pubblici per la gestione di programmi e progetti FESR;

- al rafforzamento della capacità del Ministero dell'Economia per la gestione del programma Operativo "Sviluppo della competitività dell'economia bulgara attraverso i Fondi strutturali europei";

▪ che il Consorzio costituito da Regno Unito, Italia e Irlanda ha presentato un'offerta congiunta per l'aggiudicazione dei richiamati progetti di gemellaggio;

▪ che la proposta congiunta di Regno Unito, Italia e Irlanda ha riscontrato il favorevole apprezzamento delle autorità bulgare che hanno scelto di affidare al Consorzio menzionato i progetti di gemellaggio BG 03/IB-SPP 01 e BG 03/IB-SPP-02 invitandolo a formalizzare, per ciascuno di essi, una proposta esecutiva dettagliata;

▪ che nel rispetto delle disposizioni del Manuale Phare sono stati siglati due Consortium Agreement tra Italia - Formez e Regno Unito - Ufficio del Vice Primo Ministro - che disciplinano i termini e le modalità di cooperazione tra i citati Stati per l'implementazione dei progetti BG 03/IB-SPP -01 e BG 03/IB-SPP-02 e che in questa sede sono da intendersi integralmente richiamati;

▪ che la Regione Basilicata, la Regione Emilia Romagna, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Lazio hanno manifestato il loro interesse a partecipare ai progetti BG 03/IB-SPP-01 e BG 03/IB-SPP-02, sia direttamente che tramite i rispettivi Mandated Body, Sviluppo Italia Basilicata, Ervet e Informest ;

- 
- che la controparte bulgara ha ritenuto di affidare la responsabilità del progetto BG 03/IB-SPP-02 all'Italia, rappresentata da Formez – quale Agenzia operativa del Dipartimento della Funzione Pubblica- Presidenza del Consiglio dei Ministri- ed Ente accreditato come Mandated Body
 - che facendo seguito ai negoziati bilaterali volti a perfezionare un progetto esecutivo rispondente alle necessità del beneficiario bulgare, il FORMEZ, in rappresentanza delle Parti, ha inviato alle autorità bulgare il Twinning Contract BG 03/IB-SPP-02 (Accordo di gemellaggio, nel prosieguo: "l'Accordo");
 - che l'Accordo, dopo la sigla da parte delle autorità bulgare, è stato trasmesso per l'approvazione alla Commissione Europea (nel prosieguo: "la Commissione"), che in data 20 gennaio 2005 ha dato la sua approvazione condizionata all'Accordo;
 - che l'Accordo ha ricevuto l'endorsement da parte della Delegazione della Commissione Europea in Bulgaria in data 23 febbraio 2005;
 - che la responsabilità per la corretta attuazione del progetto nei confronti della controparte bulgara e della Commissione è del Formez;
 - che il Project Leader (Responsabile di Progetto) è designato dal Formez ed eserciterà le funzioni riconosciutegli nell'ambito dei programmi di gemellaggio finanziati con fondi del Programma Phare;
 - che il Consigliere Residente del Gemellaggio (Resident Twinning Advisor – in seguito RTA) che risiederà in Bulgaria per l'intera durata del progetto è designato dal Formez;
 - che il costo della retribuzione e le spese del suddetto RTA verranno rimborsati alla parte di riferimento, nelle forme previste dal Programma Phare;
 - che l'attuazione delle linee di azione delineate nell'Accordo richiede la partecipazione congiunta e coordinata delle Parti, nonché di altre



Amministrazioni centrali:

- che occorre istituire e disciplinare il funzionamento degli organismi e comitati che dovranno seguire l'implementazione del progetto;
- che, per garantire una gestione ottimale del progetto ed il miglior coordinamento delle attività, le mansioni di Segreteria tecnica, di gestione finanziaria e organizzazione logistica delle missioni saranno svolte direttamente dal Formez;
- che occorre regolamentare i rapporti tra le Parti con riferimento sia alla diversa partecipazione di ciascuna di esse alle attività del progetto, sia alla distribuzione delle risorse finanziarie che deriveranno dal progetto stesso a titolo di project management costs (costi di gestione del progetto);



tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (Finalità)

1. Il presente atto è strumentale al corretto adempimento dell'accordo di gemellaggio tra Italia e Bulgaria di cui alle premesse.
2. Il Twinning Contract, nella versione approvata dalla Commissione, è da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.

Art. 3 (Comitato Esecutivo)

1. E' istituito un Comitato Esecutivo (CE) composto dai seguenti cinque membri con diritto di voto:
 - il Project Leader in qualità di Presidente;

- un rappresentante per la Regione Basilicata;
- un rappresentante per la Regione Emilia Romagna;
- un rappresentante per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- un rappresentante per la Regione Lazio;

alle riunioni partecipano con funzioni consultive anche un rappresentante di Sviluppo Italia - Basilicata, Ervet ed Informest;

Contestualmente alla firma della presente Convenzione, le Parti indicano il nominativo del proprio rappresentante e di un supplente.

2. Il Comitato Esecutivo:

- a) individua i criteri per procedere all'assegnazione alle Parti delle attività di progetto e alla ripartizione, conseguente, delle risorse finanziarie;
- b) supporta il Project Leader per il coordinamento, il monitoraggio e la supervisione di tutte le fasi delle attività di progetto, con particolare riguardo a:
 - verifica dei risultati raggiunti e della qualità dei servizi resi;
 - programmazione delle attività;
 - verifica degli eventuali cambiamenti di progetto da proporre allo Steering Committee;
 - controllo sull'attività di gestione contabile;
 - verifica dello stato di avanzamento del progetto e l'aggiornamento dell'assegnazione delle attività alle Parti per garantire l'equilibrio definito sub a);
- c) è consultato dal Project Leader in merito all'eventuale sostituzione del RTA;
- d) è consultato dal Project Leader in merito ai punti di cui al successivo art. 10;
- e) è consultato dal Project Leader riguardo a eventuali decisioni



necessarie a far fronte a imprevisti di natura straordinaria.

Il Comitato Esecutivo si riunisce in media ogni tre mesi presso il Formez, previa convocazione scritta inviata dal Presidente. La convocazione stabilisce l'ordine del giorno. Ogni membro del Comitato Esecutivo può chiedere motivatamente la convocazione indicando le questioni che intende porre all'ordine del giorno.



3. Il Comitato Esecutivo può validamente deliberare quando siano presenti tre membri con diritto di voto. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Alle riunioni partecipa anche, ma senza diritto di voto, il Responsabile della Segreteria Tecnica, che redige il verbale. Il verbale è considerato approvato se non vengono formulate osservazioni entro 10 giorni dalla sua ricezione. Il Comitato Esecutivo può invitare ad assistere alle riunioni altre persone partecipanti alle attività di progetto.

Art. 4 (Segreteria Tecnica, coordinamento finanziario e organizzazione delle missioni)

1. La Segreteria Tecnica (ST) assiste il Project Leader (PL) nell'adempimento dei suoi compiti, assicurando la corretta gestione del progetto. In particolare:

- predisporre il budget originale del progetto;
- cura e definisce, per conto del PL e in accordo con le sue disposizioni, gli accordi quadro tra i partner in base ai quali verranno suddivise le attività, le giornate di lavoro in Bulgaria, l'individuazione dei Coordinatori di Componente e le relative modalità di coinvolgimento e eventuali altri compiti all'interno del progetto;
- cura, su indicazione del PL, la convocazione delle riunioni del CE.

redigendo i relativi verbali:

- assicura il raccordo tra il RTA e il CE;
- stabilisce le procedure di coordinamento, pianificazione, svolgimento e reporting delle missioni, curando la stesura di un'apposita guida (*Vademecum*) nonché la sua diffusione fra i partner e i singoli esperti;
- predispone ed aggiorna, in accordo con il PL e il RTA, il calendario esecutivo delle attività;
- monitora lo stato di avanzamento del progetto, informandone il Project Leader e il Comitato Esecutivo;
- coordina insieme al RTA il monitoraggio della qualità del progetto e delle singole attività, attraverso i *benchmark* previsti nel Workplan (Annesso I al Twinning Contract) e altri strumenti da concordare con il PL e RTA, informandone regolarmente il PL e il Comitato Esecutivo;
- coordina l'attività di reporting esercitata dagli esperti, riferendone sinteticamente il contenuto al PL e al CE, archiviando i rapporti inviati e rendendoli disponibili e fruibili agli esperti che saranno impegnati in futuro nel progetto.

2. Per coordinamento finanziario si intende la gestione del bilancio dell'intero progetto, compresa la fase di rendicontazione, nelle forme e secondo le metodologie e i tempi previsti dal Manuale del Phare Twinning e, comunque, nel rispetto della legislazione nazionale, ivi comprese la definizione delle procedure da seguire da parte dei partners e degli esperti nella gestione delle singole missioni, la rendicontazione e ogni attività relativa alla tenuta di rapporti e comunicazioni con la CFCU e la Delegazione della Commissione Europea in Bulgaria, in





relazione alle procedure previste dal richiamato Manuale PHARE.

In particolare, la Segreteria Tecnica curerà:

- 
- l'accreditamento degli esperti che verranno inviati in Bulgaria;
 - il monitoraggio dell'avanzamento della spesa;
 - la rilevazione delle necessarie esigenze di spostamenti di risorse tra voci di budget comunicandole al PL e al RTA;
 - la predisposizione delle variazioni al budget, adeguandolo alle necessità di progetto in conformità alle regole del PHARE Twinning Manual e alle decisioni del PL;
 - la concertazione di tali modifiche con la CFCU e la Commissione Europea;
 - la pianificazione delle missioni, in base allo stato di avanzamento del budget, nel rispetto degli accordi in atto con i partner, e su indicazione del RTA e del PL;
 - il monitoraggio, sulla base delle informazioni ricevute dal RTA e dei suoi assistenti, dell'avvenuto svolgimento delle missioni;
 - il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, informandone il Project Leader e il Comitato Esecutivo;
 - il pagamento delle spese del progetto.

3. Per organizzazione delle missioni si intende la gestione centralizzata delle attività di prenotazione e acquisto dei biglietti aerei e dei servizi alberghieri relativi alle missioni da svolgere in Bulgaria, nonché alle trasferte necessarie per la partecipazione alle eventuali riunioni di progetto che si terranno in Bulgaria.

Le Parti riconoscono che le spese per il funzionamento della Segreteria Tecnica, il coordinamento finanziario e l'organizzazione delle missioni



costituiscono spese di interesse comune, che verranno rimborsate al Formez a valere sui project management costs nella misura stabilita al successivo art. 6.

Art. 5 (Esperti di breve durata)



1. Le Parti convengono che la designazione e/o sostituzione degli esperti di breve durata avverrà esclusivamente in base alle competenze professionali degli stessi in riferimento alle azioni da svolgere e tenendo conto dell'equilibrio nella ripartizione delle attività tra le Parti. Gli accordi quadro di cui all'art. 4 comma 1 punto 2 in base ai quali si procede alla ripartizione tra i partner delle giornate di esperti da svolgere in Bulgaria sono da ritenersi indicativi, e subordinati agli interessi generali del progetto e alle direttive del PL.

2. Il Project Leader provvede alla designazione e/o sostituzione di detti esperti dopo aver valutato, precedentemente, la proposta della Parte alla quale è stato assegnato lo svolgimento dell'azione in questione.

Art. 6 (Project Management Costs)

1. Le Parti convengono che le risorse finanziarie a titolo di project management costs verranno utilizzate e distribuite secondo le modalità previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, fatta salva la ripartizione tra Italia e Regno Unito di cui ai richiamati Consortium Agreement nella misura di seguito indicata:

L'Italia tratterrà il 70% dei project management costs generati dai propri esperti e il Regno Unito il restante 30%; tali percentuali sono invertite nel caso di missioni svolte da funzionari del Regno Unito.

2. Una parte delle risorse è destinata a coprire le seguenti spese di interesse comune relative a:

- 
- 
- attività in Italia del RTA;
 - missioni in Bulgaria per la preparazione del progetto, non rimborsate dal budget;
 - attività della Segreteria Tecnica e di gestione contabile ed organizzativa delle missioni svolta da Formez quantificate in euro 160.000,00 (centosessantamila);
 - remunerazione dei Coordinatori di Componente
 - eventuali spese necessarie per l'organizzazione di study tours e stage presso le amministrazioni italiane, per la parte non coperte dal budget di progetto.
 - spese relative alla selezione di due assistenti al RTA previsti dal Twinning Contract.
 - eventuali altre spese di interesse generale

L'importo di tali spese verrà quantificato in sede di Comitato Esecutivo.

3. Una volta detratte le spese di interesse comune, le residue risorse finanziarie vengono ripartite tra le Parti in misura proporzionale alla quota di giornate uomo svolte dagli esperti di breve durata che ciascuna Parte ha designato.

Art. 7 (Costo di preparazione del progetto)

Le Parti convengono che il costo di preparazione del progetto di cui all'art. 6 - comma 2 - punto 2, verrà quantificato dal Comitato Esecutivo sulla base della documentazione sintetica delle spese sostenute dalla Parte interessata.

Art. 8 (Relazione degli esperti)

Ciascun esperto che svolga, per conto di una Parte, missioni di breve durata in Bulgaria è tenuto a presentare al Formez una riepilogativa

del suo intervento, nel formato concordato, che verifica l'effettivo svolgimento della missione secondo i ToR forniti. Il buon esito di tale verifica è condizione del saldo delle somme dovute per la missione.

Art. 9 (Cooperazione)

Ciascuna Parte si obbliga ad adempiere il presente accordo secondo buona fede e a svolgere tempestivamente ogni attività, anche se non espressamente prevista, che sia funzionale all'esecuzione del progetto secondo le regole dell'arto. In particolare, le Parti si impegnano a mettere a disposizione del progetto tutte le risorse umane necessarie, nell'ambito della programmazione delle attività di cui all'art. 3, comma 2, per una sua corretta esecuzione.

Art. 10 (Responsabilità)

1. Ciascuna Parte è esclusivamente responsabile del corretto adempimento delle attività che le vengono assegnate e del rispetto delle procedure stabilite. Eventuali inadempimenti, anche in sede di rendicontazione, che diano luogo al mancato pagamento di somme da parte della Commissione Europea resteranno a carico della Parte che se ne è resa responsabile.

2. Qualora nell'ambito del controllo svolto ai sensi dell'art. 8, il Project Leader riscontri una mancanza di qualità nella prestazione resa da una Parte o per conto della stessa, sentito il Comitato Esecutivo, può proporre che venga trattenuta a carico della parte inadempiente una quota dei project management costs ad essa spettante.

Art. 11 (Arbitrato)

Ogni controversia relativa all'esistenza, validità, efficacia, esecuzione

ed interpretazione del presente accordo verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da sette arbitri di cui due saranno nominati dal Formez, uno da ciascuna dalle altre parti, ed il settimo con funzioni di Presidente di comune accordo tra gli arbitri. In caso di mancato accordo, la designazione del Presidente verrà effettuata dal Presidente del Consiglio di Stato.

Gli arbitri decideranno secondo equità.

Data,

FORMEZ - Centro di Formazione Studi


REGIONE BASILICATA

Maurizio Claveri

REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA

M...

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE LAZIO

